II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 38/2011 DEL CONSIGLIO

del 18 gennaio 2011

recante modifica del regolamento (CE) n. 1292/2007 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) originari dell'India

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (¹) (il «regolamento di base»), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4, e l'articolo 11, paragrafi 3, 5 e 6,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea («Commissione»), dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDIMENTO

1. Inchieste precedenti e misure antidumping in vigore

- (1) Nell'agosto 2001 il Consiglio ha istituito con il regolamento (CE) n. 1676/2001 (²) un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) originari, tra l'altro, dell'India. Le misure sono consistite in un dazio antidumping ad valorem compreso tra lo 0 % e il 62,6 % istituito nei confronti delle importazioni degli esportatori inseriti in un elenco, con un'aliquota del dazio residuo del 53,3 % applicata alle importazioni di tutte le altre società.
- (2) Con il regolamento (CE) n. 366/2006 nel marzo 2006 (³) il Consiglio ha modificato le misure istituite mediante il regolamento (CE) n. 1676/2001. Il dazio antidumping così istituito, la cui aliquota era compresa tra lo 0 % e il 18 %, teneva conto dei risultati del riesame in previsione della scadenza dei dazi compensativi definitivi [regolamento (CE) n. 367/2006 del Consiglio (⁴)].

- (3) Con il regolamento (CE) n. 1288/2006 (5), in seguito a un riesame intermedio riguardante la sovvenzione di un produttore indiano di fogli di PET, Garware Polyester Limited, il Consiglio ha modificato nell'agosto 2006 il dazio antidumping definitivo istituito per tale azienda dal regolamento (CE) n. 1676/2001.
- (4) Con il regolamento (CE) n. 1424/2006 (6) il Consiglio ha modificato nel settembre 2006 il regolamento (CE) n. 1676/2001 nei confronti di un esportatore indiano, in seguito alla richiesta di un nuovo produttore esportatore. Il regolamento modificato stabilisce un margine di dumping del 15,5 % e un'aliquota di dazio antidumping del 3,5 % per la società in questione, tenendo conto del margine di sovvenzione all'esportazione accertato per la società medesima dall'inchiesta antisovvenzione che ha determinato l'adozione del regolamento (CE) n. 367/2006. Giacché la società non aveva un dazio compensativo individuale si è applicata l'aliquota di dazio stabilita per tutte le altre società.
- (5) Nel novembre 2007 con il regolamento (CE) n. 1292/2007 (7) del Consiglio è stato istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) originari dell'India in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. Con lo stesso regolamento è stato chiuso il riesame intermedio parziale in applicazione dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento antidumping di base, con portata limitata all'esame del dumping relativo a un produttore esportatore indiano.
- (6) Nel gennaio 2009, in seguito a un riesame intermedio parziale che la Commissione ha avviato di propria iniziativa in merito alla sovvenzione di cinque produttori indiani di fogli di PET, il Consiglio ha, con il regolamento (CE) n. 15/2009 (8), modificato i dazi antidumping definitivi istituiti dal regolamento (CE) n. 1292/2007 nei confronti di tali società e i dazi compensativi istituiti nei confronti delle medesime dal regolamento (CE) n. 367/2006.

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

⁽²) GU L 227 del 23.8.2001, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 68 dell'8.3.2006, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU L 68 dell'8.3.2006, pag. 15.

⁽⁵⁾ GU L 236 del 31.8.2006, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 270 del 29.9.2006, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU L 288 del 6.11.2007, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU L 6 del 10.1.2009, pag. 1.

- (7) Il regolamento (CE) n. 1292/2007 ha inoltre mantenuto la proroga dei provvedimenti nei confronti del Brasile e di Israele, con l'esenzione di alcune società. L'ultima modifica del regolamento (CE) n. 1292/2007 a questo proposito è stata introdotta con il regolamento (UE) n. 806/2010 del Consiglio (¹).
- (8) Al richiedente dell'esame intermedio considerato Garware Polyester Limited si applica attualmente un dazio antidumping definitivo del 14,7 %.

2. Misure compensative definitive

IT

(9) Si deve inoltre osservare che a Garware Polyester Limited si applica un dazio compensativo del 5,4 % in applicazione del regolamento (CE) n. 15/2009.

3. Domanda di riesame intermedio parziale

(10) Nell'agosto 2009 la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame intermedio parziale conformemente all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base. La richiesta, di portata limitata all'esame del dumping, è stata presentata dalla Garware Polyester Limited, un produttore esportatore dell'India («Garware» o «il richiedente»). Il richiedente ha sostenuto nella sua domanda che le circostanze alla base delle misure istituite sono mutate e che il mutamento intervenuto è di natura permanente. Il richiedente ha fornito elementi di prova prima facie del fatto che non è più necessario mantenere la misura al livello attuale per compensare il dumping.

4. Apertura di un riesame

- (11) Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistevano elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un riesame intermedio parziale, la Commissione ha avviato, con un avviso di apertura pubblicato il 1º dicembre 2009 nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (²), un riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base di portata limitata all'esame del dumping concernente il richiedente.
- (12) In funzione dei risultati del riesame intermedio parziale si doveva anche valutare la necessità di rivedere l'aliquota del dazio applicabile attualmente alle importazioni del prodotto in esame da parte dei produttori esportatori del paese in questione non citati singolarmente nell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1292/2007, vale a dire l'aliquota del dazio antidumping applicabile a «tutte le altre società» in India.

5. Inchiesta

(13) L'inchiesta relativa al livello di dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1º ottobre 2008 e il 30 settembre 2009 (il periodo dell'inchiesta ai fini del riesame, «PIR»).

- (1) GU L 242 del 15.9.2010, pag. 6.
- (²) GU C 291 dell'1.12.2009, pag. 28.

- (14) La Commissione ha formalmente informato le autorità del Paese esportatore e i produttori comunitari dell'avvio del riesame intermedio parziale. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione.
- (15) Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione ha inviato un questionario al richiedente e ha ricevuto una risposta entro il termine fissato.
- (16) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione del dumping. È stata effettuata una visita di verifica presso la sede del richiedente.

B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1. Prodotto in esame

(17) Il prodotto in esame è lo stesso prodotto definito dal regolamento (CE) n. 1292/2007 che istituisce i provvedimenti in vigore, vale a dire i fogli di polietilene tereftalato (PET) originari dell'India, attualmente classificati ai codici NC ex 3920 62 19 e ex 3920 62 90.

2. Prodotto simile

- (18) Come nelle inchieste precedenti, l'inchiesta ha dimostrato che i fogli di polietilene tereftalato (PET) prodotti in India ed esportati nell'Unione e i fogli di polietilene tereftalato (PET) prodotti localmente e venduti sul mercato indiano, nonché i fogli di polietilene tereftalato (PET) prodotti da produttori comunitari e venduti sul mercato della UE, presentano le stesse caratteristiche fisiche e chimiche fondamentali e sono destinati allo stesso uso.
- (19) Questi prodotti sono pertanto considerati come simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

C. **DUMPING**

- a) Valore normale:
- (20) In conformità all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base la Commissione ha esaminato in primo luogo se le vendite del prodotto simile effettuate dal richiedente ad acquirenti indipendenti sul mercato interno fossero rappresentative, ossia se il loro volume totale fosse pari o superiore al 5 % del volume totale delle esportazioni corrispondenti verso l'Unione.
- (21) La Commissione ha quindi individuato i tipi di prodotto simile venduti dalla società sul mercato interno che erano identici o direttamente comparabili ai tipi esportati nell'Unione.

IT

- (22) È stato quindi esaminato se le vendite sul mercato interno del richiedente erano rappresentative per ciascun tipo di prodotto, cioè se le vendite sul mercato interno di ciascun tipo di prodotto costituivano almeno il 5 % del volume delle vendite dello stesso tipo di prodotto effettuate nell'Unione. Per i tipi di prodotto venduti in quantità rappresentative è stato quindi esaminato se tali vendite erano state realizzate nel corso di normali operazioni commerciali, conformemente all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base.
- (23) L'esame per accertare se le vendite interne di ciascun tipo di prodotto, venduto sul mercato interno in quantitativi rappresentativi, potessero essere considerate come vendite realizzate nel corso di normali operazioni commerciali è stato effettuato calcolando la percentuale delle vendite remunerative del tipo in questione ad acquirenti indipendenti. In tutti i casi in cui le vendite interne di un particolare tipo di prodotto sono state realizzate in quantità sufficienti e nel corso di normali operazioni commerciali, il valore normale è stato determinato in base al prezzo effettivo sul mercato interno, calcolato come media ponderata di tutte le vendite interne di questo tipo di prodotto effettuate nel PIR.
- (24) Per gli altri tipi di prodotto, le cui vendite sul mercato interno non sono state rappresentative o non sono avvenute nel corso di normali operazioni commerciali, il valore normale è stato ricostruito conformemente all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base. Il valore normale è stato ricostruito sommando ai costi di produzione dei tipi esportati, eventualmente adeguati, una percentuale ragionevole per le spese generali, amministrative e di vendita e un ragionevole margine di profitto, in base ai dati effettivi riguardanti la produzione e le vendite del prodotto simile effettuate nel corso di normali operazioni commerciali dal produttore esportatore sottoposto all'inchiesta, in conformità all'articolo 2, paragrafo 6, prima frase, del regolamento di base.

b) Prezzo all'esportazione

(25) Dato che tutte le vendite all'esportazione verso l'Unione del produttore esportatore indiano che ha collaborato sono state effettuate direttamente ad acquirenti indipendenti, il prezzo all'esportazione è stato stabilito in base ai prezzi effettivamente pagati o pagabili per il prodotto in esame, in conformità all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.

c) Confronto

(26) Il confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata del prezzo all'esportazione è stato effettuato a livello franco fabbrica e allo stesso stadio commerciale. Per garantire un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all'esportazione si è tenuto conto, in conformità all'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, delle differenze inerenti a vari fattori che, secondo quanto dimostrato, hanno inciso sui prezzi e sulla loro comparabilità. A tale scopo sono stati effettuati gli opportuni adeguamenti, se applicabili e giustifi-

cati, per tener conto delle differenze di costi di trasporto, assicurazione, movimentazione, imballaggio e spese accessorie, commissioni, costi finanziari e spese d'imballaggio pagati dal richiedente.

d) Margine di dumping

(27) Come previsto dall'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base la media ponderata del valore normale per ciascun tipo di prodotto è stata confrontata con la media ponderata del prezzo all'esportazione del corrispondente tipo del prodotto in esame. Il confronto non ha dimostrato l'esistenza di pratiche di dumping.

D. CARATTERE DURATURO DEL CAMBIAMENTO DI CIRCOSTANZE

- (28) In applicazione dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base si è inoltre verificato se il cambiamento delle circostanze poteva ragionevolmente essere considerato permanente.
- A questo proposito l'inchiesta ha dimostrato che, dopo la precedente indagine, vale a dire il riesame in previsione della scadenza di cui al considerando 5, la Garware ha apportato cambiamenti significativi ai suoi processi di produzione e alla tecnologia impiegata. L'azienda oggi impiega come materia prima principale l'acido tereftalico purificato (PTA), in luogo del tereftalato di dimetile (DMT). Durante il periodo in cui si svolgeva il riesame in previsione della scadenza di cui sopra Garware era l'unico produttore esportatore indiano che ancora impiegava la tecnologia ormai in disuso basata sul DMT. L'introduzione della nuova tecnologia così come gli investimenti in un nuovo impianto di produzione hanno determinato una riduzione significativa dei costi di produzione tra il precedente riesame in previsione della scadenza e l'inchiesta attuale. Tale riduzione dei costi ha un effetto diretto sul margine di dumping. Il cambiamento di circostanze può pertanto ritenersi permanente.
- (30) Bisogna inoltre tenere conto del fatto che il margine di dumping indicativo calcolato per le vendite all'esportazione del richiedente verso paesi terzi durante il PIR era negativo. In termini di volumi di vendita queste ultime erano nettamente superiori rispetto alle vendite d'esportazione verso l'Unione.
- (31) Si ritiene perciò che le circostanze che hanno condotto all'apertura del presente riesame intermedio non dovrebbero in un futuro prossimo evolvere in modo tale da inficiarne le conclusioni. Si è pertanto concluso che il cambiamento delle circostanze è di natura duratura e che l'applicazione della misura al suo livello attuale non è più giustificata.

E. MISURE ANTIDUMPING

(32) In base alle conclusioni della presente inchiesta di riesame si ritiene opportuno modificare il dazio antidumping applicabile alle importazioni del prodotto in esame provenienti dalla società Garware portandolo allo 0 %. (33) A norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento di base e dell'articolo 24, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio (¹) nessun prodotto può essere soggetto nel contempo a dazi antidumping e a dazi compensativi nell'intento di porre rimedio a una medesima situazione risultante da pratiche di dumping oppure dalla concessione di sovvenzioni all'esportazione. Come indicato al considerando 9 il richiedente è soggetto a dazio compensativo. Poiché il dazio antidumping istituito per il richiedente è dello 0 % in relazione al prodotto considerato, questa situazione non si verifica nel caso in oggetto.

IT

(34) Le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si intendeva proporre una modifica dell'aliquota del dazio applicabile al richiedente ed è stata data loro la possibilità di presentare osservazioni. Non è stata ricevuta alcuna osservazione, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nella tabella dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1292/2007 del Consiglio la voce concernente Garware Polyester Limited è sostituita dalla seguente:

«Garware Polyester Limited, Garware House, 50-A, Swami Nityanand Marg, Vile Parle (East), Mumbai 400 057, India	0,0	A028»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 gennaio 2011.

Per il Consiglio Il presidente G. MATOLCSY

⁽¹⁾ GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93.